

## Archivio selezionato:

---

### **Impairment test 2020: punti di attenzione per amministratori e organi di controllo**

13/11/2020 - Laura Braga

#### **Allegati:**

OIV DP Linee guida per l

impairment test dopo gli effetti della pandemia da Covid 19 luglio 2020

#### **Introduzione**

Archiviata con i bilanci 2019 la possibilità di considerare la pandemia mondiale in atto come un evento successivo alla chiusura dell'esercizio, i bilanci 2020 non potranno esimersi dal rappresentare gli impatti del Covid-19 nei numeri. Se però, per i soggetti OIC, la continuità aziendale potrà essere derogata e gli ammortamenti civilistici sospesi, al momento **nessun intervento è stato previsto in tema di *impairment test***. Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare i principali aspetti di tale processo, reso ancora più articolato dai **punti di attenzione suggeriti dagli esperti del settore**, anche nell'ottica degli organi di controllo che, nell'ambito dell'approvazione del bilancio, saranno chiamati a esprimersi in relazione alle relative responsabilità.

Non costituisce oggetto della presente trattazione il c.d. “approccio semplificato” previsto dall'OIC 9.

#### **Breve sintesi delle fasi del processo di impairment**

Il peso sempre crescente delle attività immateriali nei bilanci delle società ha reso nel corso degli anni via via più importante il tema della verifica della recuperabilità del loro valore. Tale tematica è disciplinata a livello internazionale dal principio contabile IAS 36 in cui avviamento e marchi “forti” abbandonano totalmente l'ammortamento a favore di una verifica di *impairment* da compiersi almeno una volta all'anno. In Italia la logica “oltre-confine” è stata ripresa con l'introduzione del principio OIC 9 che ha raccolto, in un apposito documento, i concetti generali comunemente accettati sia a livello nazionale che internazionale. Su immobilizzazioni materiali e immateriali, graveranno dunque, oltre all'ammortamento annuale, le verifiche per perdite durevoli di valore (oltre che sulle immobilizzazioni finanziarie disciplinate dai dettami dell'OIC 21). Dunque, in presenza di indicatori di perdite durevoli, se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, la stessa dovrà essere svalutata a tale minor valore.

Queste “semplici istruzioni” nascondono tuttavia un processo piuttosto articolato che, con riferimento ad esempio ad uno specifico *asset* in grado di generare flussi di cassa in via autonoma, dovrebbe svilupparsi nei seguenti punti:

1. Verifica della presenza di indicatori per perdite durevoli di valore, di cui l'OIC 9 fornisce solo un'esemplificazione ( [...] la società considera, come minimo, i seguenti indicatori: [...]);
2. Stima del valore recuperabile dell'attività, inteso come il maggiore tra il suo *fair value* e il suo valore d'uso;
3. Confronto tra il valore recuperabile ed il rispettivo valore contabile al fine di individuare eventuali *impairment loss*.

E' lo stesso principio contabile a chiarire che “*in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile*”, mantenendo dunque invariato il valore di iscrizione dell'*asset* in bilancio. Questo è stato lo scenario largamente più diffuso per molte realtà imprenditoriali del nostro paese, per cui il processo non è mai andato oltre il punto 1 citato.

Oggi che il Covid-19 è una realtà e soprattutto un evento di competenza dell'esercizio **potrà invece essere complicato sostenere l'assenza di trigger events** soprattutto per le imprese di settori fortemente colpiti dall'emergenza. Seppure infatti la pandemia possa essere considerata nell'immaginario collettivo un evento straordinario e contingente (e tutti lo speriamo), gli effetti ormai definitivi per molti settori economici dati dal *lockdown* e il numero di casi sempre crescente che popola le prime pagine dei giornali in questi giorni, non fa ben sperare. In tale contesto, **amministratori e organi di controllo potrebbero dunque trovarsi ad affrontare, forse anche per la prima volta, il cuore dell'architettura del test.**

In assenza di accordi di vendita vincolanti - o forti evidenze quantitative - che legittimerebbero l'utilizzo del *fair value*, la metodologia da applicare è quella del *value in use* che si sviluppa nelle seguenti fasi:

a. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale, e

b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

In tale ottica, l'analisi dei piani aziendali (intesa come attendibilità delle stime previsionali e delle ipotesi sottostanti), la scelta dell'orizzonte temporale di riferimento, unitamente alla stima di un congruo *discount rate*, assumono, nell'attuale contesto caratterizzato da elevata incertezza, un ruolo ancora più rilevante.

### **Punti di attenzione del documento OIV**

“ *La procedura di impairment non deve limitarsi a riprodurre il dettato del principio, ma deve illustrare l'architettura dell'impianto valutativo più adatto al nuovo contesto, considerati gli specifici fatti e circostanze*”. Così si esprime l'Organismo Italiano di Valutazione che, su sollecitazione di alcuni Enti fondatori, ha pubblicato in data 10 luglio 2020 il *Discussion Paper* “Linee guida per l'*Impairment test* dopo gli effetti della pandemia da Covid-19”.

Il documento propone **30 linee guida** che concorrono a formare un quadro sistematico dei punti di attenzione che il nuovo contesto rende rilevanti ai fini delle valutazioni di *impairment test* e che quindi gli esperti di valutazione esterni o interni all'impresa dovrebbero considerare. Tra queste si segnalano le seguenti:

- è opportuno non solo che la procedura sia rivista alla luce dell'incertezza valutativa indotta dalla crisi ma anche del perimetro di attività potenzialmente interessate all'*impairment test*;

- l'informazione prospettica deve fondarsi su **piani finanziariamente sostenibili**;

- le reazioni delle imprese al contesto di crisi che possono essere ricondotte ad iniziative di adattamento al contesto di crisi e che sono sotto il diretto controllo del management debbono essere valutate nella loro ragionevolezza e sostenibilità;

- si può valutare l'opportunità di compiere **analisi multiscenario**;

- in generale le imprese che utilizzeranno il valore d'uso ai fini di *impairment test* faranno ricorso, per lo più, a periodi di previsione esplicita di cinque anni, rimanendo scoperti per almeno un biennio in termini di evidenze esterne. Si consiglia di **verificare la ragionevolezza dell'informazione prospettica** sulla base di un'analisi fondamentale strutturata;

- non sempre è possibile correggere i flussi di cassa per incorporare tutti gli effetti della pandemia; in questi casi è necessario considerare, nel tasso di sconto, un premio per il rischio relativo ad elementi non considerati nei flussi;

- la stima del beta e dell'ERP può essere caratterizzata da un limitato livello di affidabilità; al fine di mitigare tali effetti, può essere consigliabile fare riferimento a stime di più lungo termine;

- nel caso di piani aziendali che si qualificano “aggressivi” in rapporto a indicazioni di mercato (*conditional*), può rendersi necessaria la rettifica del tasso base di attualizzazione in funzione del rischio di esecuzione del piano;

- tendenzialmente bisognerebbe **evitare l'uso di multipli in condizioni di crisi**.

In conclusione, citando sempre le parole dell'OIV, appare importante sottolineare che “**la stima del valore recuperabile in condizioni di crisi richiede competenze specialistiche adeguate in quanto in un contesto di valuation uncertainty maggiore è il rischio di errore valutativo**”.

### **Ruolo dell'organo di controllo: l'attenzione al piano**

Detto ciò, per i bilanci 2020, gli Amministratori non potranno, al momento, esimersi dall'interrogarsi in merito alla recuperabilità del valore dei principali *asset* aziendali, processo che gli Organi di Controllo saranno chiamati a valutare in relazione alle rispettive competenze e responsabilità che al momento non risultano in alcun modo derogate.

In generale, se **le risultanze del test di impairment sono specificamente lasciate al giudizio del revisore, il Collegio Sindacale valuta di norma l'adeguatezza, sotto il profilo del metodo, del processo** posto in essere per accertare l'esistenza di eventuali perdite durevoli di valore degli attivi iscritti a bilancio. Le rispettive verifiche sono tuttavia rese ancora più complesse nell'attuale situazione emergenziale in cui, tra gli altri aspetti già segnalati, i piani alla base del test diventano in particolar modo un aspetto “delicato”.

In merito, è l'OIC 21 a chiarire che, in presenza di piani tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole; affinché ciò sia ammissibile, **i programmi devono essere concreti, ragionevoli e di breve termine**. Seppure dunque specificamente dedicato alle partecipazioni immobilizzate, è evidente come l'OIC citato espliciti la logica di fondo che può guidare nell'analisi di ogni test di recuperabilità, evidenziando le caratteristiche che i piani devono presentare per poter essere considerati **una solida base per una valida architettura di impairment**. Nello specifico, si ritiene necessario che i piani:

- a) risultino da deliberazioni degli organi societari;
- b) siano analitici, così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono;
- c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri.

**Tali requisiti mal si conciliano con l'attuale contesto**, che complica ulteriormente le difficoltà già per natura insite nella redazione di previsioni attendibili e nella loro validazione.

### **In conclusione**

L'attuale pandemia, per cui ancora purtroppo non si intravede una fine, potrebbe essere considerata alla chiusura del bilancio 2020 come un indicatore di perdita durevole di valore. Molti amministratori dovranno pertanto **cimentarsi nel complesso esercizio dell'impairment test**, reso ancora più complicato dalle **difficoltà insite nella redazione del piano aziendale** alla base della verifica stessa e dall'attenzione che la particolare situazione impone su alcune *technicalities* del processo. In tale contesto si trovano a lavorare anche gli organi di controllo, alla luce delle relative responsabilità che ad oggi non risultano in alcun modo derogate.

**Utente:** PER IL CONTROLLO CONTABILE - ANALISI E VALUTAZIONI D'AZIENDA  
STUDIO - mementopiu.it - 16.11.2020

---

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.